

Il collare elettrico non è reato se non fa soffrire l'animale

Annamaria Villafrate | 23 mar 2021

Per la Cassazione non commette reato il padrone che fa indossare al cane il collare elettrico, visto che l'animale non ha segni sul collo e gode di buona salute.



- [Sanzionato il padrone che fa indossare al cane il collare elettrico](#)
- [Se il cane è in buona salute?](#)
- [Collare elettrico non è reato se il cane non soffre](#)

Sanzionato il padrone che fa indossare al [cane](#) il collare elettrico

La mera apposizione del collare elettrico, il mancato rinvenimento del telecomando per azionarlo e l'assenza di segni sul collo del [cane](#) assolvono l'imputato dal reato contravvenzionale contemplato dall'art 727 c.p comma 2. Queste le conclusioni della Cassazione nella [sentenza](#) n. 10758/2021 (sotto allegata) a chiusura della vicenda che si va a descrivere.

Il Tribunale condanna alla pena di 2000 euro l'imputato per il reato di [abbandono di animali](#) di cui all'art. 727 c.p che al comma 2 punisce anche chi li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Il reato è stato ascritto al soggetto agente perché costui ha applicato al proprio [cane](#) un collare elettrico, provocando così all'animale gravi sofferenze.

Se il [cane](#) è in buona salute?

L'imputato però ricorre in Cassazione contestando la [sentenza](#) di condanna emessa nei suoi confronti per i seguenti motivi.

- Con il primo evidenza la violazione del principio di legalità e determinatezza perché la condotta contestata all'imputato in realtà non è inquadrabile in una fattispecie incriminatrice chiara e precisa, visto che ben tre ordinanza Tar hanno vietato non l'uso, ma solo l'abuso del collare elettrico.

- Con il secondo lamenta l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato perché il cane non ha riportato alcun segno sul collo a causa del collare elettrico e godeva al momento della visita a cui è stato sottoposto di ottima salute.

Si fa inoltre presente che il collare indossato dall'animale può essere impiegato anche per localizzarlo e per emettere impulsi sonori. In assenza di un pregiudizio accertato e causato dal collare elettrico il reato contestato non può ritenersi integrato.

- Con il terzo motivo contesta le risultanze probatorie su cui si basa la decisione. Il Tribunale ha ritenuto funzionanti gli elettrodi del collare senza effettuare alcun approfondimento, anche se il proprietario non è stato trovato in possesso del telecomando con cui si possono mandare gli impulsi elettrici.
- Con il quarto infine lamenta la mancata applicabilità della causa di non punibilità sancita dall'art. 131 bis c.p.

Collare elettrico non è reato se il cane non soffre

La Cassazione accoglie il ricorso in quanto il secondo motivo che assorbe tutti gli altri è fondato.

Gli Ermellini infatti ricordano che l'art. 727 c.p. punisce "chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze." Norma che la Corte stessa ha interpretato costantemente nel senso che "l'utilizzo del collare elettronico, che produce scosse o altri impulsi elettrici a distanza, integra la contravvenzione di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, poiché concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità dell'animale."

A essere punito però non è la mera apposizione del collare, ma il suo utilizzo effettivo, se provoca gravi sofferenze, è questo l'evento del reato, ossia l'insorgenza di sofferenze e patimenti. Nel caso di specie invece, secondo quanto accertato dal giudice di merito, i Carabinieri hanno accertato che il proprietario stava utilizzando il cane per attività venatoria e che l'animale in quel momento indossava due collari, uno per il richiamo sonoro e uno dotato di elettrodi che devono essere azionati da un telecomando, che però non è stato rinvenuto.

Dopo aver sottoposto il cane a visita veterinaria è emerso che lo stesso si trovava in buone condizioni di salute e che non aveva segni all'altezza del collo, né gli sono state riscontrate problematiche all'udito a causa dell'utilizzo degli impulsi sonori.

Errata quindi la motivazione perché ha dedotto la sofferenza dell'animale dalla sola apposizione del collare, senza approfondire le conseguenze che l'utilizzo dello stesso ha avuto effettivamente sulla salute dell'animale. L'illecito di cui all'art. 727 comma 2 contestato all'imputato pertanto, in assenza di gravi sofferenze, non può quindi ritenersi integrato.

Leggi anche:

- [Cassazione: usare il collare elettrico è reato](#)

- [Cassazione: non basta il collare elettrico acceso per far soffrire il cane](#)

[Scarica pdf Cassazione n. 10758/2021](#)

Fonte: [Il collare elettrico non è reato se non fa soffrire l'animale](#) <https://www.studiocataldi.it/articoli/41456-il-collare-elettrico-non-e-reato-se-non-fa-soffrire-l-animale.asp#ixzz6q1Trc5kK>

(da www.StudioCataldi.it)



man mano

10758-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Luca Ramacci - Presidente -
Luca Semeraro
Stefano Corbetta - Relatore -
Giuseppe Noviello
Ubalda Macrì

Sent. n. *327*
UP - 11/02/2021
R.G.N. 13321/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 15/01/2020 del Tribunale di Siena

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'annullamento l'inammissibilità del ricorso.

6

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Siena condannava *(omissis)* alla pena di 2.000 di multa per il reato di cui all'art. 727, comma 2, cod. pen., a lui ascritto perché, avendogli applicato un collare predisposto alla trasmissione di scosse elettriche, deteneva il proprio cane di razza inglese, che utilizzava per l'attività venatoria, in una condizione produttiva di gravi sofferenze.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'osservanza di principi di legalità e di determinatezza. Assume il ricorrente che la condotta sarebbe genericamente descritta dalla fattispecie incriminatrice, ciò che integra la violazione dell'art. 25, comma 2, Cost. Aggiunge il ricorrente che la condotta contestata, ossia l'utilizzo di un collare elettrico, non sarebbe inquadrabile in una normativa chiara e precisa, stente la successione di tre ordinanze ministeriali che hanno stabilito il divieto dell'utilizzo di tale collare, facendo riferimento ai casi di abuso dello strumento, ordinanza che il T.a.r. del Lazio ha annullato; il ricorrente, pertanto, non sarebbe stato in grado di conoscere con certezza e sufficiente precisione il contenuto del divieto penalmente sanzionato.

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) con riguardo alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. Ad avviso del ricorrente, la motivazione sarebbe inadeguata, in quanto il cane non ha riportato alcun segno di lesione sul collo e godeva di ottima salute; sotto altro profilo, il modello di collare rinvenuto sull'animale può essere utilizzato anche per emissione di solo impulsi sonori e per la localizzazione dell'animale medesimo, sicché, in mancanza dell'accertamento di un pregiudizio concreto per il cane, difetterebbe l'elemento oggettivo del reato, che non può essere integrato dalla mera applicazione del collare sull'animale.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione alle risultanze probatorie. Secondo il ricorrente, il Tribunale ha ritenuto funzionanti gli elettrodi del collare nonostante gli agenti non abbiano compiuto una verifica in tal senso, anche considerando che l'imputato non è stato trovato in possesso del telecomando, in grado di azionare gli elettrodi.

2.4. Con il quarto motivo si invoca l'applicabilità d'ufficio dell'art. 131-*bis* cod. pen., sussistendo i presupposti fattuali integranti la causa di non punibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo, ciò che ha carattere assorbente.

2. L'art. 727, comma 2, cod. pen. punisce, come ipotesi contravvenzionale, "chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

La norma è stata costantemente interpretata da questa Sezione nel senso che l'utilizzo di collare elettronico, che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza, integra la contravvenzione di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, poichè concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità psicofisica dell'animale (Sez. 3, Sentenza n. 21932 del 11/02/2016, Rv. 267345; Sez. 3, 11/02/2016, Bastianini, Rv. 267345; Sez. 3, 20/06/2013, Tonolli, Rv. 257685; Sez. 3, 24/01/2007, Sarto, Rv. 236335).

3. Va peraltro osservato che la condotta vietata, oggetto di incriminazione, non è la mera apposizione sull'animale del collare elettronico, ma il suo effettivo utilizzo, nella misura in cui ciò provochi "gravi sofferenze": evento del reato, da intendersi nell'insorgere nell'animale di patimenti psico-fisici, in assenza dei quali si fuoriesce dal perimetro della tipicità.

4. Nel caso di specie, secondo quanto accertato dal giudice di merito, i carabinieri forestali verificarono che l'imputato stava utilizzando il proprio cane per l'attività venatoria, il quale indossava due collari: uno per il richiamo acustico e uno munito di due elettrodi in grado di dare piccole scosse a distanza grazie a un telecomando, che, nella specie, non venne rinvenuto.

A seguito di visita veterinaria, il cane fu trovato in buone condizioni di salute e senza segni cutanei all'altezza del collo, né furono accertate problematiche di udito cagionate, in ipotesi, dagli impulsi sonori.

5. Orbene, la motivazione è errata laddove ha ravvisato la sussistenza del reato unicamente dal fatto che il cane indossasse il collare elettrico, senza verificare che, tramite il suo concreto utilizzato, siano state cagionate all'animale "gravi sofferenze".

6. Seguendo l'interpretazione del Tribunale, infatti, si trasforma il reato di cui all'art. 727, comma 2, cod. pen. da fattispecie di evento a fattispecie di mera condotta, ciò che confligge con il chiaro dettato normativo, che richiede, per l'integrazione del fatto, l'insorgere di gravi sofferenze nell'animale.

Nella vicenda in esame, non solo tale accertamento è totalmente mancato, anche considerando che il telecomando con cui azionare a distanza il collare non è stato trovato nella disponibilità dell'imputato, ma emerge un elemento di segno opposto, stante l'accertata assenza sia di cicatrici sul collo del cane, sia di problematiche dell'udito: elementi che, ove presenti, sarebbero stati indicativi non solo del concreto utilizzo del collare, ma anche, e soprattutto, delle gravi sofferenze patite dall'animale quale conseguenza di quell'utilizzo.

6. La sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso il 11/02/2021.

Il Consigliere estensore

Stefano Corbetta



Il Presidente

Luca Ramacci

